

REPUBLICA ITALIANA – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME – CAVALESE (TN)

Rep. N. 12/12

CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLA PROCEDURA DI RECUPERO

DEGLI ONERI DI ASSISTENZA IN STRUTTURE SPECIALIZZATE A

CARICO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

tra

sig.ra ass. soc. Manuela Silvestri, nata a Trento (TN) il 16/07/1955, in qualità di

Responsabile del Servizio Sociale della Comunità della Val di Fiemme con sede a

Cavalese in via Alberti nr. 4, in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di

agire in qualità di Funzionario Responsabile, a ciò autorizzata con Decreto del

Presidente della Comunità nr. 5 di data 10/11/2010

e

il Comune di Carano, con sede a Carano in via Giovanelli n. 38, CF. 00148580228,

rappresentato dal Sindaco pro tempore, sig. Andrea Varesco, il quale interviene ed

agisce essendo legittimato al presente atto con del.ne Cons. Comunale n. 2 di data

25/01/2012

Premesso che

- con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 di data 06/06/2003 il Comune

di Carano, di seguito nominato "Comune", ha provveduto ad approvare il

"Regolamento per la disciplina degli interventi di natura economica a favore dei

soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari e compartecipazione alle

spese di ricovero e cura degli assistiti in istituti specializzati, ai sensi dell'art. 6,

comma 4, della legge 08/11/2000 n. 328";

- a seguito dell'approvazione del Regolamento di cui sopra è stata stipulata una

convenzione per la delega della procedura di recupero degli oneri di assistenza in

strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap tra il

Comprensorio della Valle di Fiemme e il Comune;

- che con data 1° luglio 2010, contemporaneamente alla soppressione del

Comprensorio della Valle di Fiemme sono state attribuite alla Comunità

Territoriale della Val di Fiemme le funzioni in capo al Comprensorio stesso;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO

Sono delegate alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, di seguito nominata

“Comunità”, tutte le procedure connesse al recupero degli oneri di assistenza in

strutture specializzate a carico dei soggetti portatori di handicap di cui al regolamento

approvato con deliberazione Cons. Comunale n. 15 di data 06/06/2003 ad oggetto

“Regolamento redatto ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13/93 per la concessione di

sussidi a favore dei soggetti portatori di handicap e dei relativi familiari attraverso la

compartecipazione alle spese di ricovero a cura degli assistiti in istituti

specializzati”.

La Comunità osserverà nell’esercizio dell’attività delegata le disposizioni contenute

nel regolamento citato sostituendosi al Comune fuorché nei casi di cui all’articolo 3

comma 1 lettera e), articolo 3 comma 2, articolo 4 comma 2, articolo 6 comma 2 e

articolo 8 comma 3.

Art. 2

DURATA

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni due a decorrere dal primo

gennaio 2012.

Qualora entro lo scadere del termine di validità della presente convenzione non

sopravvenga disdetta, da notificarsi all’altra parte con preavviso di almeno sei mesi

rispetto alla data di naturale scadenza, il presente accordo si intende tacitamente
rinnovato di anno in anno sino ad un massimo di ulteriori otto.

Art. 3

RAPPORTI FINANZIARI

La Comunità anticiperà all'istituto di ricovero il 20% della retta di alloggio per conto
dell'obbligato e presso di lui recuperato, secondo i criteri previsti dal regolamento.

Qualora la Comunità non possa recuperare in capo all'assistito, per insufficiente
disponibilità, l'intero onere di competenza (20%), lo stesso addebiterà in via
sussidiaria al Comune già domicilio di soccorso l'importo non riscosso.

Alla morte del soggetto assistito la Comunità recupererà per conto del Comune gli
importi da questo anticipati e non recuperati negli anni precedenti, provvedendo al
relativo successivo versamento nelle casse dell'ente delegante.

Il Comune si obbliga a rimborsare alla Comunità le spese legali, previamente
autorizzate, effettivamente sostenute nell'esercizio dell'attività delegata.

Gli atti aventi valenza contabile ricevuti dell'ente gestore, così come gli eventuali
successivi aggiornamenti, dovranno essere tempestivamente notificati alla Comunità
onde consentire l'imputazione di spesa sul pertinente intervento di bilancio.

Art. 4

CONTROVERSIE

Di regola gli inadempimenti alla presente convenzione sono composti
amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione
del termine entro il quale devono essere rimossi.

E' fatta salva la facoltà a ciascuna delle parti di presentare entro 15 giorni dal
ricevimento della contestazione le proprie contro deduzioni.

Qualora le controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma queste
verranno differite al giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante

della Comunità, un rappresentante del Comune ed un terzo membro scelto d'intesa tra i due arbitri.

Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi dei commi precedenti è competente il foro di Cavalese.

ART. 5

DISPOSIZIONI A CARATTERE FISCALE

Il presente atto non è soggetto all'imposta di registro, a sensi dell'art. 1 della Tabella allegato B al D.P.R. 26/04/1986 n.131 e successive modificazioni.

È inoltre da considerarsi esente dall'imposta di bollo, in base all'art.16 della Tab. allegata al D.P.R. 26/10/1972 n.642 e s.m., trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici locali.

ART. 6

DOMICILIO

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità della Val di Fiemme, via Alberti n. 4 – Cavalese.

ART. 7

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Comunità Territoriale Val di Fiemme

(La Responsabile del Servizio Sociale)

Maurizio Fleschi



Cavalese, lì 04 aprile 2012